



ART. 1. GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ASSOSB 2 O.D.V." (di seguito anche semplicemente denominata "Associazione") ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'Associazione utilizzerà, nella sua denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo ETS o il termine Ente del Terzo Settore solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Ente è governato dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore, dalle disposizioni del Codice Civile relative alle fondazioni, dalle disposizioni attuative e da qualsiasi altra normativa relativa alle sue attività e/o ai settori di attività (di seguito denominata "Normativa Applicabile").

ART. 2. SEDE E DURATA

- La sede è stabilita a Ciserano (BG) e può essere trasferita all'interno dello stesso comune per decisione dal Consiglio Direttivo. I cambiamenti di indirizzo all'interno del comune non richiedono modifiche statutarie.
- L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici e qualsiasi altro tipo di unità locale consentito dalla normativa vigente, sia in Italia che all'estero.
- La durata è illimitata.

ART. 3. SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità Civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione persegue le seguenti finalità: assistenza sociale, socio-sanitaria e tutela dei diritti civili.
- L'associazione svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore cinquanta per cento del numero dei volontari.
- L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato o di lavoro retribuito nel rispetto dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4. ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

- L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
- Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

ART. 5. SOCI

- Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo Statuto (Fondatori) e quelli che fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare soci benemeriti persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione o soci onorari persone che per il loro rilievo culturale e/o scientifico possono contribuire a realizzare le finalità associative. Possono essere previste anche figure di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, ma non



- partecipano in alcun modo alla attività della stessa, non hanno obbligo di associarsi e pagare la quota associativa e non hanno quindi diritti e doveri dei soci;
- Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche che persone giuridiche, associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), riconosciute o non riconosciute, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
 - b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;
 - Le organizzazioni pubbliche e/o private possono partecipare all'attività associativa nella persona di un loro rappresentante da esse designato ma non possono detenere una posizione di direzione, controllo o coordinamento nei confronti dell'Associazione. Pertanto tali soggetti non possono avere un'influenza dominante sull'ente né disporre della maggioranza dei voti negli organi deputati ad adottare le decisioni determinanti ai fini della gestione dell'ente.
 - Ciascun socio ha diritto di voto. Ciascun socio può rappresentare, a mezzo delega un socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
 - Il numero degli aderenti è illimitato.
 - I criteri di ammissione e di esclusione dei soci sono così definiti:
 - nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.
 - l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.
 - Lo status di socio si perde per recesso, dimissione, decadenza, esclusione, scioglimento, o messa in liquidazione se persona giuridica, o per morosità.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi ossia quando:

- a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) si rendano morosi del pagamento delle quote associative per oltre due anni; la morosità viene rilevata dal Consiglio Direttivo;

c) in qualunque modo, danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi dell'Associazione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;

d) assumano una condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea gli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ART. 6. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione ai soci in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega ad un socio (non è ammessa più di una delega per ogni socio);
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- Gli aderenti sono obbligati:



- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
- Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
- Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
- Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 7. PATRIMONIO ED ENTRATE

- Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- Il patrimonio sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità dell'associazione ed è costituito:
- quote associative
- contributi annuali e straordinari degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, di enti e/o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni diverse anche a premi;
- altre entrate compatibili con il CTS;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- entrate da attività diverse di cui all'art. 6 CTS.
- Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente versamenti periodici vincolanti a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 8. ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo
- Il Presidente.
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- L'Organo di Controllo e Revisore legale dei Conti.

Il Segretario e il Tesoriere sono figure operative nominate dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 12 e non costituiscono organi sociali autonomi.

Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 9. ASSEMBLEA DEI SOCI

- 
- L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo designato dai membri presenti.
 - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
 - Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
 - Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.
 - L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
 - L'Assemblea ordinaria Viene convocata per:
 - l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dall'organo di Amministrazione.
 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti del Collegio Arbitrale (se previsto);
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e Revisione Legale (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.



Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in propria o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 20.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla

votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre sino ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto di voto, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene sostituito con il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che deve ratificarne la nomina. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Cod. Civ.). Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- 
- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - b. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - c. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dell'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - d. eleggere il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo nella prima votazione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti;
 - e. nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non aderenti;
 - f. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - g. deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
 - h. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - j. deliberare l'ammontare della quota associativa annuale, dandone comunicazione ai soci in sede assembleare;
 - k. deliberare il trasferimento della sede.

ART. 11. PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente:

- 
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 12. IL SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, ove non nominato, sostituisce il tesoriere nel provvedere: alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;

- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle disposizioni di ordinaria amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.



ART. 13. ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017 è nominato dall'Assemblea dei Soci.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale.

È quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, 2399 del codice civile, e da quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del CTS.

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento nonché sulla raccolta fondi e sul divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili;

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Salvo quanto previsto dal precedente comma 6, nel caso l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14. COLLEGIO ARBITRALE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare tutte le controversie relative al rapporto associativo e all'interpretazione o applicazione del presente Statuto, sorte tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica secondo equità (ex bono et aequo) senza formalità di procedura; il suo lodo è inappellabile e vincolante per le parti.
- procede con sede dell'arbitrato presso la sede legale dell'Associazione o, ove opportuno, presso il Tribunale di Bergamo.

Qualora il Collegio Arbitrale non sia stato costituito, tutte le controversie sono rimesse all'Assemblea dei soci. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere

comunicata alle parti mediante lettera raccomandata entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

ART. 15. ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno di vita dell'Associazione.
- 2) Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige e approva il bilancio di previsione per l'anno successivo.
- 3) Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.
- 4) Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 16. SCRITTURE CONTABILI

L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 17. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dal Consiglio Direttivo.



ART. 18. VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19. REVOCA DEL PRESIDENTE E DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Le proposte di revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 20. MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere sottoposte all'Assemblea straordinaria appositamente convocata. L'Assemblea straordinaria delibera validamente

sulle modifiche statutarie con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno un $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

 

 **Codice Fiscale** SCKCKH67M20Z343J **Sesso** M

Cognome SECK
Nome CHEIKH TIDIANE

Data di scadenza 15/12/2026
Luogo di nascita SENEGAL
Provincia EEO

Data di nascita 20/08/1967

 **Dati sanitari regionali**
Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome
SECK

4 Nome
CHEIKH TIDIANE

5 Data di nascita
20/08/1967

6 Numero di identificazione personale
SCKCKH67M20Z3433

7 Numero di identificazione della situazione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera
80380000300330599211

9 Scadenza
15/12/2026

IT